



Comune di Lascari
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dell'05/11/2021

Publicato all'Albo Pretorio on line del Comune dall'11/10/2021 al 26/11/2021.

Finalità e criteri generali:

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie. Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare istanza di iscrizione entro il 31 agosto di ogni anno. Il servizio sarà disponibile per tutti gli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado che risiedono nel territorio del Comune di Lascari.

Art. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1.1. Nell'ambito del diritto allo studio, il Comune di Lascari assicura il trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, che risiedono nel Comune di Lascari.

1.2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola, secondo percorsi specifici di andata e ritorno (entrata ed uscita di tutti gli ordini di scuola presenti sul territorio di Lascari) con l'individuazione di punti di raccolta.

1.3. Per ogni sede scolastica servita dallo scuolabus, viene attivata una linea articolata con un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario, in relazione ai diversi orari di uscita delle scuole, scelto in base al numero maggiore di richiedenti il servizio.

1.4. Il servizio sarà svolto in totale sicurezza nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Giornalmente sullo Scuolabus l'accompagnatore incaricato registrerà la presenza dei bambini su un registro settimanale, che verrà custodito secondo le norme e prescrizioni sulla tutela dei dati personali.

1.5 In caso di febbre superiore a 37,5°C, episodi ripetuti di diarrea o vomito, congiuntivite purulenta, sospetta malattia infettiva, (anche afte e herpes nei bambini più piccoli), o altri sintomi di malattie contagiose, che potrebbero mettere a rischio la salute degli altri utenti del servizio, non sarà possibile usufruire dello stesso.

Art. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

2.1. L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno scolastico, predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e delle domande di iscrizione al servizio presentate dai genitori

2.2. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie. I percorsi sono preventivamente validati dal Comando di Polizia Municipale sul piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.

2.3. I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate (il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi), fermo restando che:

- a) non potranno essere percorse strade private;
- b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre dello scuolabus;

2.4. Le fermate dovranno distare tra loro non meno di m. 250 sia all'interno dei centri abitati che al di fuori dei centri abitati, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità.

2.5. E' facoltà del Comune di Lascari stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.

2.6. Il Servizio del Trasporto scolastico non è previsto per le entrate e le uscite intermedie ed individuali degli alunni rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

2.7. Il Servizio di Trasporto Scolastico non potrà essere assicurato in caso di:

- a) uscite anticipate dovute ad assemblee sindacali;
- b) scioperi parziali del personale docente;
- c) uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (es. eventi atmosferici eccezionali).

Art. 3 DISABILI

3.1. Il mezzo adibito a Scuolabus è omologato con postazione per disabile.

3.2. Il Comune di Lascari garantisce il servizio scuolabus agli alunni con disabilità certificata, ai sensi della L. n. 104/92 art. 3 comma 3.

3.3. Per gli stessi è prevista la figura di un accompagnatore/assistente qualificato, che garantirà appropriata assistenza dal momento del prelievo dal genitore fino alla consegna al personale scolastico e viceversa.

3.4. Agli stessi è assegnata assoluta priorità nell'assegnazione del servizio, nonché la gratuità dello stesso, in caso di compartecipazione da parte degli utenti.

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

4.1. La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, secondo tempi e modalità che verranno definite e divulgate con apposito avviso pubblico.

4.2. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

4.3. I percorsi e le fermate ufficiali di cui all'articolo 2 saranno comunicati agli interessati attraverso la loro pubblicazione sul sito Internet del Comune di Lascari e/o con apposito avviso presso la scuola di appartenenza.

4.4 Qualora le richieste di iscrizione pervenute entro il termine stabilito siano eccedenti le disponibilità dei posti a sedere sul mezzo adibito, si darà priorità al minore residente nel seguente ordine:

- a) minori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92 art. 3 comma 3;
- b) minori residenti nelle zone extraurbane e periferiche del Comune;
- c) presenza nel nucleo familiare del minore iscritto di fratello/sorella minore, con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 ;
- d) genitori ambedue lavoratori;
- e) minori segnalati dai competenti servizi sociali comunali per i quali la mancata erogazione del servizio pregiudicherebbe la regolare frequenza scolastica.

4.5. Le richieste che non risultano ammesse per mancata disponibilità dei posti sul mezzo sono inserite in una lista di attesa gestita dall' ufficio comunale competente, che provvederà allo scorrimento.

4.6. L'esame delle domande sarà effettuato nel rispetto della data di protocollazione della domanda.

4.7. Eventuali richieste presentate in corso d'anno, derivanti da trasferimenti di residenza o di istituto scolastico, possono essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti a sedere sul mezzo e, comunque, non possono comportare modifiche sostanziali a orari, percorsi e fermate già stabiliti.

4.8. I percorsi possono in ogni caso subire variazioni durante l'anno scolastico, per sopravvenute esigenze non prevedibili che ne inducano la modifica; in tal caso l'utenza sarà informata con congruo anticipo.

4.9. In casi eccezionali potranno essere ammessi al servizio di Scuolabus anche minori residenti in comuni limitrofi, previa acquisizione di apposita autorizzazione del Comune di residenza, compatibilmente con le disponibilità dei posti a sedere sul mezzo e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi agli orari dei percorsi prestabiliti.

Art. 5 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

5.1. Gli alunni devono seguire correttamente le procedure di salita e discesa e raggiungere direttamente il posto a sedere.

5.2. Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

5.3. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento; solo ad automezzo fermo gli alunni sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui l'autista non può essere responsabile.

5.4. Gli alunni non devono, inoltre, danneggiare la vettura e provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

5.5. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli aventi la responsabilità genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

5.6. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

5.7. E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un avente la responsabilità genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso, salvo che per il minore sia stata preventivamente presentata apposita autorizzazione, a firma del genitore o di chi ne ha la responsabilità genitoriale, per salire e scendere alla fermata in autonomia.

5.8. Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare di cui al punto 5.7., lo studente di età inferiore ai 14 anni, privo della suddetta autorizzazione, dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare, avvisato telefonicamente, provveda a riprenderne la custodia presso il capolinea (o l'autorimessa) comunicato. Se la persona autorizzata al ritiro del minore non si presenta entro i successivi 15 minuti, il minore verrà accompagnato presso il comando di Polizia Municipale o alla locale stazione dei Carabinieri.

Art. 6 COMPORTAMENTO DELL'AUTISTA E DELL'ACCOMPAGNATORE

6.1. All'autista dello scuolabus – dotato di cellulare di servizio – verrà consegnato all'inizio di ciascun anno scolastico l'elenco degli alunni che usufruiscono del servizio, con i relativi recapiti telefonici dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale.

6.2. Sia l'autista che l'accompagnatore devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

6.3. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.

6.4. L'autista non può apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito, tranne che per comprovate esigenze create da fatti imprevedibili.

6.5. Il Comune garantisce, ai sensi delle norme vigenti, il servizio di accompagnamento e sorveglianza sul mezzo adibito al trasporto scolastico.

6.6. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna alle scuole di appartenenza, o ai genitori, o agli affidatari del minore o a persone delegate. Gli alunni saranno condotti agli ingressi esterni dei plessi scolastici ed affidati all'operatore scolastico preposto all'accoglienza.

Art. 7 RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

7.1. I genitori degli alunni o chi per loro ha responsabilità genitoriale sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

7.2. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Art. 8 GRATUITA' O MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE

8.1 La Giunta Comunale stabilisce con proprio atto deliberativo conformemente alla normativa vigente la gratuità del servizio oppure la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono, ad eccezione dei soggetti disabili, ai sensi del precedente art. 3.4.

8.2. L'eventuale quota di compartecipazione e le eventuali riduzioni saranno rese note agli iscritti mediante comunicazione contenente l'indicazione della nuova tariffa.

Art. 9 USCITE DIDATTICHE

9.1. Il Comune, compatibilmente con le esigenze del servizio di trasporto scolastico, fornisce il servizio per le attività extrascolastiche delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, programmate dall'Istituzione Scolastica per motivi didattici, culturali, sportivi etc. da svolgersi nei giorni e negli orari di normale attività didattica.

9.2. Il veicolo potrà essere utilizzato anche per attività extrascolastica programmata dal Comune o da altri Enti anche quando tali attività vengano realizzate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, per i bambini frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado.

Art. 10 RIFERIMENTI NORMATIVI

10.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

.

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

11.1 Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.

